

PRETURA ROMA
23 NOVEMBRE 1992

ESTENSORE:

MALPICA

PARTI:

BALDINI

RAI

Trasmissione televisiva •
Diritto di cronaca • Diritto
di riservatezza • Conflitto •
Criteri di equilibrio

Non è lesiva del diritto alla riservatezza una trasmissione televisiva che si propone di dibattere su un grave fatto di cronaca nera, qualora in ordine allo stesso sussista l'interesse pubblico alla più approfondita conoscenza da parte della collettività; la ricostruzione degli eventi sia fedele e rigorosa; la forma non sia eccedente rispetto allo scopo di riesaminare in modo critico e sereno i fatti accertati dall'Autorità giudiziaria.

Il Pretore, sciogliendo la riserva che precede.

OSSERVA. — **IN FATTO.** — Con ricorso *ex art.* 700 cod. proc. civ. depositato in data 9 marzo 1991, Antonio e Mario Falco, ed Annamaria Baldini, quest'ultima anche quale esercente la potestà sui figli minori Gennaro, Federica e Sergio, chiedevano al Pretore di Roma che fosse ordinata la sospensione della messa in onda da parte della Rai-Tv della trasmissione « Telefono Giallo » incentrata sull'omicidio di Domenico Falco, fratello dei primi due e marito della terza ricorrente, assumendo che la trasmissione avrebbe recato grave lesione al loro diritto alla riservatezza, oltre che all'onore ed al decoro.

Il Pretore, con ordinanza 9 marzo 1991 declinava la propria competenza affermando la competenza territoriale del Pretore di Napoli in considerazione del fatto che essenzialmente nel luogo di residenza — sito nella circoscrizione del giudice indicato — si sarebbe potuto verificare il paventato pregiudizio.

Il Pretore di Napoli — sezione staccata di Marano — ritenendo la competenza del Pretore di Roma, sollevava il relativo conflitto avanti alla Suprema Corte, disponendo nel contempo, quale atto urgente, la sospensione della messa in onda della trasmissione.

A seguito della sentenza della S.C. che ha indicato la competenza del Pretore di Roma, la Rai-Tv riassumeva la causa chiedendo che — previa revoca del decreto di sospensione emesso dal Pretore di Napoli — fosse rigettato il ricorso proposto.

I ricorrenti, costituendosi nel giudizio riassunto, insistevano nel ricorso.

Procedutosi, presso gli uffici della RAI, alla visione delle parti filmate della trasmissione, il Pretore ha riservato il provvedimento.

IN DIRITTO. — Ritiene il giudicante che il ricorso debba essere rigettato.

Le ragioni poste a fondamento del ricorso, e accuratamente esposte dagli interessati all'udienza, sono di per sé tutte umanamente comprensibili ed emotivamente coinvolgenti: dalla parte opposta stanno le esigenze di programmazione della Rai Tv che intende dibattere in un programma televisivo quello che è certamente un fatto di cronaca (l'orrendo omicidio del dott. Domenico Falco), ma che per i ricorrenti rappresenta una terribile vicenda familiare, che si vorrebbe poter dimenticare e dei cui veri termini si vorrebbe tenere all'oscuro i figli della vittima, ancora in tenera età, e l'anziana madre.

In questo caso, come ogni qual volta viene ad esistere un conflitto tra le rispettive « ragioni », tra il diritto alla riservatezza e il diritto di cronaca (che, peraltro, può anche essere un « munus », queste vanno valutate comparativamente onde accertare se e come una debba prevalere sull'altra.

Esaminando innanzitutto le ragioni della convenuta, ritiene il Pretore che in linea di principio costituisca esercizio del diritto di cronaca dibattere dell'omicidio in discorso in un programma che ha come oggetto immediato il riesame critico dei fatti accertati al fine di ipotizzare un movente e di capire le ragioni di un errore giudiziario commesso.

Che debba parlarsi di diritto di cronaca (diritto costituzionalmente garantito) risulta agevole dimostrare, giacché la trasmissione mira a dare informazioni su un fatto di pubblico dominio (anche se il tempo trascorso può aver sbiadito il ricordo), in ordine al quale sussiste l'interesse pubblico alla più approfondita conoscenza proprio in connessione con la sua oggettiva gravità, con la mancata individuazione di un colpevole, con la concomitante esistenza di un errore giudiziario che ha determinato una lunga carcerazione preventiva per l'originario imputato, poi assolto dalla Corte d'Assise.

Non sminuisce per nulla il contenuto di esercizio del diritto di cronaca il fatto (evidenziato dai ricorrenti) che sia la trasmissione stessa a far riemergere il ricordo e a destare l'interesse dello spettatore, giacché l'interesse pubblico all'informazione, che fa assurgere questa a dignità di diritto costituzionalmente garantito, non è soltanto l'interesse che l'individuo abbia di venir informato dettagliatamente su fatti che in certa misura lo riguardano direttamente come singolo o come cittadino, ma anche quello che la collettività genericamente intesa, possa essere informata dell'accadimento di particolari fatti di rilevanza sociale, fra i quali certamente deve annoverarsi un omicidio efferato rimasto impunito, proprio perché la conoscenza genera nel pubblico la condanna morale e il desiderio di un ristabilimento dell'ordine giuridico violato con l'individuazione del colpevole. È certamente questo il motivo per il quale un omicidio non può mai essere relegato — sotto il profilo dell'interesse all'informazione — al livello di fatto privato di esclusivo dominio dei soggetti (familiari e parti) direttamente coinvolti, ed è per questo che sussiste l'interesse pubblico all'informazione anche di fatti gravi che di per sé non uscirebbero da un ristrettissimo ambito territoriale e personale.

Se, come abbiamo detto, il programma, per le sue linee di svolgimento note e riaffermate, deve in linea di principio ritenersi esercizio del diritto di cronaca, nel concreto, per quanto attiene alle parti già confezionate del programma stesso, deve rilevarsi la inesistenza di un qualsiasi travalicamento dei ben noti limiti di liceità del diritto stesso.

Si deve invero rilevare che nel concreto, le parti filmate che saranno messe in onda ad illustrazione del fatto, visionate nel contraddittorio delle parti, hanno evidenziato incontestabilmente una ricostruzione assolutamente rigorosa dei fatti come accertati dall'autorità giudiziaria: una apprezzabile leggerezza di tratto nella rappresentazione degli aspetti più strettamente attinenti ai rapporti familiari della vittima, delineati per quel tanto che risulta necessario alla ricostruzione della vicenda, la mancanza di elementi scenici esclusivamente spettacolari o finalizzati ad influenzare l'opinione dello spettatore sul possibile movente del delitto o sul suo autore.

Nessun limite preventivo potrebbe poi porsi alla ammissibilità di un dibattito in diretta, coinvolgente la responsabilità personale di ciascuno, tanto più considerando che le parti ricorrenti potrebbero partecipare (stante il reiterato invito fatto in udienza) ed hanno a disposizione (per impegno assunto dal responsabile della trasmissione) un collegamento telefonico privilegiato onde poter ristabilire immediatamente la verità di fatti che ritenessero deformata.

Accertata la rispondenza del programma ai canoni di un legittimo esercizio del diritto di cronaca, va esaminato se non sussistano nel concreto ragioni di tutela dei diritti individuali dei soggetti coinvolti così pressanti da imporre una valutazione di prevalenza di questi ultimi rispetto al primo.

Le ragioni addotte attengono all'esigenza di tutelare i figli minori della vittima (di età compresa tra i 12 e i 5 anni) che non sanno la verità sulla morte del genitore.

L'interesse dei ricorrenti sul punto appare certamente degno di considerazione; tuttavia non può disconoscersi, ad un esame oggettivo, che l'esigenza di non far conoscere i fatti ai ragazzi nel modo e nel momento peggiore può essere salvaguardata dai familiari, impedendo ai minori la visione del programma, coinvolgendo nel medesimo atteggiamento i genitori dei più stretti compagni, selezionando i contatti con questi ultimi per il breve tempo necessario a far calare l'interesse alla vicenda che il programma potrebbe aver destato negli stessi.

Non può peraltro sottacersi che, una volta escluso un coinvolgimento diretto del minore nella vicenda oggetto del programma (anche se la stessa li tocca molto da vicino), non potrebbe oggettivamente comprimersi il diritto di cronaca per tutti i coinvolgimenti indiretti ipotizzabili, considerando che dietro un qualsiasi fatto che per la sua gravità desta e merita l'interesse della collettività vi sono sempre persone, e molto spesso minori, per le quali sarebbe psicologicamente necessario che del fatto stesso fosse data la minore pubblicità possibile. Non v'è dubbio tuttavia che dando rilievo alle esigenze suddette, il diritto di cronaca verrebbe costantemente compresso oltre ogni conveniente limite.

La delicatezza della questione impone la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M. — Rigetta il ricorso.

Revoca il decreto di sospensione della messa in onda del programma « Telefono Giallo » disposta dal Pretore di Napoli (sezione staccata di Marano) in data 11 marzo 1991.

Compensa le spese tra le parti.

RICHIAMI DI DOTTRINA E DI GIURISPRUDENZA

La decisione in epigrafe risulta particolarmente interessante poiché ripropone il problema della liceità delle inchieste condotte nella trasmissione televisiva « Telefono Giallo » da una visuale articolata che involge, oltre al problema del bilanciamento tra diritto di cronaca e riservatezza, il tema della tutela della sfera privata di un minore (sul diritto alla riservatezza v. G. GIAMPICCOLO, *La tutela giuridica della persona umana e il c.d. diritto alla riservatezza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1958, p. 465 ss.; P. RESCIGNO, *Il diritto di essere lasciati soli*, in *Syn-teleia Arangio Ruiz*, I, Napoli, 1964, p. 494; ID., *Il diritto alla intimità della vita privata*, in *Studi Santoro-Passarelli*, IV, Napoli, 1972, p. 119; S. RODOTÀ, *La privacy tra individuo e collettività*, in *Pol. dir.*, 1975, p. 547; A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, Milano, 1982; G. ALPA, *Compendio del nuovo diritto privato*, Torino, 1985, p. 272 ss.; V. ZENO-ZENCOVICH, *Le banche dati in Italia*, Napoli, 1985; ID., *Una svolta giurisprudenziale nella tutela della riservatezza*, in questa *Rivista*, 1986, p. 932 con ampi richiami di dottrina; per un'ampia rassegna giurisprudenziale sull'argomento v. G. LEO, *Diritto di cronaca e riservatezza nelle trasmissioni televisive di « informazione spettacolo »*, *ibidem*, 1989, p. 503 ss.).

Il Pretore di Roma ha revocato il decreto di sospensione della messa in onda della trasmissione disposta dal Pretore di Napoli ritenendo che la stessa fosse rispondente ai canoni di un legittimo esercizio del diritto di cronaca (in materia di condizioni alle quali è subordinata la legittimità dell'esercizio del diritto di cronaca la giurisprudenza è copiosa, cfr. Cass. 23 gennaio 1984, Franchini, in *Cass. pen.*, 1985, p. 1539; Cass. 18 ottobre 1984, in *Foro it.*, 1984, p. 2711; Cass. 3 maggio 1985, Ruschini, in *Riv. pen.*, 1986, p. 730; Cass. 23 aprile 1986, Emiliani, *ibidem*, 1987, p. 602. Nella giurisprudenza di merito cfr. Trib. Bologna, 22 dicembre 1986, Ferrari, in *Resp. civ.*, 1987, p. 296; Trib. Roma 17 aprile 1987, in questa *Rivista*, 1987, p. 989; Trib. Roma 22 aprile 1989, *ibidem*, 1989, p. 964; App. Milano, 24 novembre 1989 *ibidem*, 1990, p. 487; Trib. Trento 18 gennaio 1991, Minà, *ibidem*, 1991, p. 609; Trib. Roma 18/7/1991, *ibidem*, 1992, p. 83; Trib. Milano 16 marzo 1992, Minà, *ibidem*, 1992, p. 849).

Secondo il provvedimento pubblicato, infatti, la trasmissione di cui era stata chiesta la sospensione mirava a fornire informazioni « su un fatto di pubblico dominio... in ordine al quale sussiste l'interesse pubblico alla più approfondita conoscenza ». Il Pretore di Roma ha dedotto la sussistenza della « rilevanza sociale » dei fatti narrati dalla gravità dell'omicidio, dalla mancata individuazione di un colpevole nonché dalla esistenza di un errore giudiziario: circostanze idonee ad ingenerare nel pubblico la condanna morale ed il desiderio di un ristabilimento dell'ordine pubblico. La decisione riportata si uniforma, pertanto, all'orientamento giurisprudenziale prevalente che identifica il punto di equilibrio tra diritto di cronaca e diritto alla privacy nell'esistenza di un interesse socialmente rilevante alla diffusione dei fatti privati (v. per una fattispecie simile Pret. Roma 23 novembre 1989, in questa *Rivista*, 1990, p. 141, la decisione menzionata ha ritenuto che un grave omicidio, rispetto al quale vi erano stati esiti giudiziari contrastanti, costituiva un « caso giudiziario » emblematico della eterna difficoltà di acquisire certezze processuali sulla base di molti ma non sempre univoci elementi indiziari; cfr. anche Pret. Roma, 11 gen-

naio 1989, in questa *Rivista*, 1989, p. 496, la decisione è interessante poiché involge anche il problema della tutela di un minore coinvolto nella inchiesta televisiva; in particolare il Pretore ha ritenuto di poter realizzare in concreto l'equilibrio tra diritto di cronaca e diritto alla *privacy* attraverso la tecnica giornalistica dell'anonimato; la sentenza si segnala principalmente per aver sottolineato la diversa connotazione che il diritto alla *privacy* del minore assume rispetto a quella dell'adulto; v. anche Pret. Roma, 23 gennaio 1990, in questa *Rivista*, 1990, p. 596. Cfr. Cass. 13 febbraio 1985, Criscuoli, in *Giust. pen.*, 1986, p. 621; Cass. 14 giugno 1988, Sechi, in questa *Rivista*, 1990, p. 628, la quale considera l'utilità sociale della informazione inseparabilmente legata alla veridicità della stessa).

Il Pretore, inoltre, ha riconosciuto l'*obiettività* della trasmissione televisiva, elemento quest'ultimo, dedotto dalla «ricostruzione *rigorosa* dei fatti come accertati dall'Autorità giudiziaria», dalla assenza di «elementi scenici esclusivamente *spettacolari* o finalizzati ad *influenzare* l'opinione dello spettatore sul possibile movente del delitto o sul suo autore» e dalla disponibilità, da parte dei responsabili della trasmissione, ad un contraddittorio in diretta mediante un collegamento telefonico privilegiato «onde poter ristabilire immediatamente la verità dei fatti» (sul problema dell'accertamento della verità da parte degli autori di inchieste giornalistiche risulta fondamentale per la chiarezza dei principi enunciati Trib. Torino 8 gennaio 1980, Stajano, in *Giur. it.*, 1982, p. 181, la sentenza ha stabilito che nella materia delle inchieste il giornalista ha l'onere di esaminare seriamente il maggior numero possibile di fonti, non soltanto quelle ufficiali e tutti gli aspetti significativi dell'argomento e deve, altresì, attribuire ad ogni fonte il grado di credibilità che ad essa compete evidenziando l'eventuale lacunosità o non definitività degli accertamenti compiuti; cfr. anche Trib. Varese 30 settembre 1986, in questa *Rivista*, 1987, p. 225; Trib. Roma 12 marzo 1988, Stajano, Emiliani, *ibidem*, 1990, p. 975; Trib. Milano 18 settembre 1989, *ibidem*, 1990, p. 144; sul divieto di adoperare toni definitivi nell'ambito di inchieste giornalistiche su fatti di cronaca giudiziaria v. Trib. Roma 5 novembre 1991, Remondino, Fava, *ibidem* 1992, p. 478 con nota di richiami di dottrina e giurisprudenza. In dottrina per quanto concerne la determinazione del requisito della verità dei fatti narrati in relazione all'attendibilità della fonte v. G. VASSALLI, *Libertà di stampa e tutela penale dell'onore*, in *Arch. pen.*, 1967, p. 3 ss.; P. NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, Padova, 1971, p. 80; U. FERRANTE, *Diffamazione commessa col mezzo della stampa ed esercizio putativo del diritto di cronaca*, in *Giur. mer.*, 1983, p. 1005; G. FIANDACA, *Nuove tendenze restrittive in tema di diffamazione a mezzo stampa?*, in *Foro it.*, 1984, p. 532; A. GALLO, *Putatività ed exceptio veritatis nella diffamazione a mezzo stampa*, in *Giur. mer.*, 1986, p. 489; G. ARMATI-G. LA CUTE, *Profili penali delle comunicazioni di massa*, Milano, 1987, p. 136 ss.; V. ZENO-ZENCOVICH, *Il controllo sulle metodologie informative*, in questa *Rivista*, 1991, p. 553).

Anche sotto il profilo della *forma*, il Pretore di Roma ha ritenuto che la trasmissione televisiva fosse perfettamente in linea con le condizioni di legittimità dell'esercizio del diritto di cronaca: «una apprezzabile leggerezza di tratto nella rappresentazione degli aspetti più strettamente attinenti ai rapporti familiari della vittima, delineati per quel tanto che risulta necessario alla ricostruzione della vicenda». A giudizio del Pretore

non si ravvisano elementi *eccedenti rispetto allo scopo* della trasmissione: il riesame critico dei fatti al fine di ipotizzare un movente dell'omicidio (sul punto v. Trib. Roma, 19 gennaio 1984, Cavallari, in *Cass. pen.*, 1984, p. 126; Cass., 18 ottobre 1984, *cit.*; App. Milano 24 novembre 1989, *cit.*; Pret. Roma, 23 gennaio 1990, *cit.*; sulla illiceità della insinuazione che spesso caratterizza le inchieste giornalistiche v. Trib. Roma, 14 luglio 1989, in questa *Rivista*, 1989, p. 952; il riconoscimento della natura diffamatoria delle insinuazioni e delle espressioni dubitative si rinviene già in Cass., 11 novembre 1975, Cadoria, in *Cass. pen. Mass.*, 1977, p. 576; in dottrina v. E. MUSCO, *Stampa (dir. pen.)*, in *Enc. dir.*, vol. XLIII, Milano, 1990, p. 646, l'autore osserva che «la correttezza della forma segue ad una giusta esigenza di funzionalità della cronaca rispetto al perseguimento dell'interesse pubblico: la forma non civile, aggressiva, sleale, inutilmente ambigua si dimostra superflua rispetto all'obiettivo della informazione dell'opinione pubblica proprio della cronaca »).

MARIA GABRIELLA LODATO